

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia (estensore)
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta ..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina ..... Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione..... Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta dell'8/02/2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

Con reclamo del 15.5.2010 il ricorrente, titolare di una carta di credito revolving emessa dall'intermediario resistente, ha contestato il mancato adeguamento delle relative rate di rimborso. In particolare, in data 1.4.2010, il cliente aveva richiesto telefonicamente di modificare l'importo della rata, da quello "*minimo*", pari al 3% degli utilizzi, ad € 1.000, "*in modo da poter ripristinare il plafond*" a disposizione più rapidamente. Certo di tale modifica, il successivo 17 maggio aveva tentato di effettuare un pagamento, non perfezionatosi per mancanza di fondi. Lamentando il considerevole danno d'immagine patito nell'occasione e la corresponsione "*di interessi nettamente superiori*" sul debito residuo, il legale ha chiesto all'intermediario di provvedere, nel termine di cinque giorni, ai contatti necessari a "*concordare la restituzione degli interessi illegittimamente percepiti oltre alle modalità di risarcimento dei danni cagionati e cagionandi*". L'intermediario non ha fornito alcun riscontro.

Con il ricorso il cliente ha chiesto l'accertamento del "*comportamento omissivo*" dell'intermediario per non aver quest'ultimo provveduto alla richiesta di variazione della rata di rimborso, "*dapprima accettata telefonicamente*". Ha altresì chiesto "*di accertare che, a causa del mancato ripristino del plafond [...] è stato costretto a riconoscere interessi molto onerosi sull'importo ancora dovuto per mera negligenza dell'intermediario*". Ha infine chiesto il risarcimento di € 5.000,00, comprensivi dei danni materiali, morali e delle spese sostenute.

Il resistente, con le proprie controdeduzioni, dopo una breve ricognizione sulle caratteristiche delle carte revolving e sulle modalità di rimborso previste con riferimento a



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

quelle di propria emissione, ha specificato che l'1.4.2010 il ricorrente, *"diversamente da quanto indicato nel ricorso"*, aveva comunicato al servizio clienti l'*"intenzione di pagare un importo fisso di € 100,00 mensil"*, e non di € 1.000,00. Tale disposizione era stata eseguita già a partire dall'estratto conto chiuso al 10.4.2010 e da allora la rata risulta invariata, non avendone il ricorrente *"mai"* chiesto *"l'aumento fino al paventato ammontare di € 1.000,00"*, come appurato *"da approfondita ricerca nei sistemi informativi"*. Il resistente ha osservato che la controparte era a conoscenza tanto dell'importo della rata, in quanto indicato *"in modo assolutamente chiaro ed inequivocabile sia nell'estratto conto chiuso al 10.4.2010 sia in quello chiuso al 10.5.2010"*, quanto dell'andamento del rapporto, avendo la stessa effettuato taluni accessi all'area del sito internet riservata ai clienti, dei quali uno *"pochi minuti dopo le 6:30 del 17.5.2010"*.

In punto di diritto, l'intermediario ha evidenziato che nessuna censura può essere mossa a suo carico, avendo lo stesso agito in piena esecuzione del contratto. Infatti, la negazione dell'autorizzazione alla spesa *de qua* è stata conseguenza diretta dell'esaurimento della linea di credito concessa al ricorrente, così come l'adeguamento ad € 100,00 dell'importo della rata è la conseguenza della richiesta da quest'ultimo avanzata.

In via subordinata, il resistente ha osservato che la domanda del ricorrente andrebbe comunque rigettata *"a causa della mancata costituzione in mora del creditore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1206 e ss. del codice civile"*. Ciò in quanto, il ricorrente si è limitato a richiedere *"la restituzione degli interessi a suo dire illegittimamente percepiti ... senza però mai avere offerto il pagamento di quanto dovuto"*.

*"In via di ulteriore subordine"*, la banca ha osservato che le domande del ricorrente non possono trovare accoglimento anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., avendo egli concorso *"in misura totalitaria alla causazione del preteso danno lamentato"*, da un lato tentando di utilizzare la carta, pur essendo a conoscenza della limitatissima disponibilità di credito residua, e dall'altro non avendo mai richiesto *"in qualsiasi modo"* di aumentare l'importo dovuto mensilmente, in modo da ridurre l'incidenza degli interessi e consentire una rapida ricostituzione della linea di credito concessa.

Il resistente ha infine sottolineato l'assenza di qualsivoglia elemento o principio di prova in ordine ai danni lamentati, essendosi la controparte limitata a enunciare *"la situazione di imbarazzante difficoltà"* in cui si sarebbe trovata per il mancato perfezionamento dell'operazione di pagamento. Sul punto, l'intermediario ha altresì evidenziato la manifesta sproporzione della pretesa risarcitoria (€ 5.000) rispetto alle uniche voci documentalmente riscontrabili, essendo *"pari a non più € 30,00"* il maggior onere finanziario corrisposto in relazione all'asserito mancato adeguamento della rata. Ha quindi chiesto all'Arbitro di respingere il ricorso.

## DIRITTO

La questione verte sull'accertamento dell'eventuale illegittimità del comportamento dell'intermediario, con le conseguenze che ne potrebbero derivare sul piano risarcitorio.

In proposito, è da rilevare che, a fronte dell'affermata – senza alcun riscontro probatorio – richiesta del cliente di aumento della rata di rimborso a € 1000,00, vi è la contestazione dell'intermediario, il quale afferma essere stata la richiesta limitata ad un ammontare della rata ad € 100,00 (sicuramente, del resto, più consona al tipo ed all'entità del rapporto in discussione).

Decisiva risulta la circostanza per cui l'importo della rata di rimborso, così come il conseguente *plafond* di credito disponibile, risultano sicuramente deducibili dagli estratti



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

conto precedenti il tentato pagamento (non perfezionatosi, da cui ha origine la controversia. Estratti conto forniti in copia dall'intermediario e la ricezione dei quali non risulta contestata - e, anzi, presupposta - dal cliente.

Costui, quindi, è da ritenere essere stato sicuramente a conoscenza della somma per lui concretamente disponibile, come, del resto, ulteriormente attestato dai suoi accessi al sito internet riservato ai clienti, l'ultimo dei quali proprio il giorno del pagamento senza successo e in un orario da presumere anteriore,.

.Una simile effettiva conoscenza della situazione, allo stato, del plafond disponibile priva comunque di fondamento al richiesta risarcitoria del cliente, il quale la basa sull'affidamento sull'avvenuto adeguamento del rapporto: adeguamento, il cui mancato avveramento era appunto, invece, a sua conoscenza (e che, peraltro, non poteva essere ragionevolmente pretendibile nel brevissimo intervallo di tempo intercorso tra il reclamo e l'infruttuoso tentativo di spesa).

A prescindere, allora, da ogni considerazione circa la illegittimità o meno del comportamento dell'intermediario - in relazione alla quale, comunque, dal ricorrente non sono stati forniti elementi di prova, anche solo presuntivi - risulta, quindi, da ricondurre esclusivamente al comportamento del cliente medesimo il fondamento causale del danno da lui (ipoteticamente) lamentato, in applicazione del principio di cui all'art. 1227 c.c..

Ciò esime dal dover prendere in considerazione ulteriori questioni concernenti la - sicuramente del tutto apparente - dimostrazione in ordine alla richiesta risarcitoria sia quanto alla natura sia quanto all'entità dei danni pretesamente subiti.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI